

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

- Il regolamento n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è stato adottato l'11 luglio 2007 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, con procedura di codecisione, ed è in applicazione dal 1 gennaio 2009.
- L'obiettivo che è alla base dell'adozione del regolamento sta essenzialmente nell'esigenza di accelerare e semplificare la soluzione delle controversie di modesta entità, facilitando i procedimenti ad esse relativi.
- Non in tutti gli Stati dell'Unione sono previsti procedimenti speciali o regole *ad hoc* per questo tipo di controversie.
- Nel diritto processuale italiano alle controversie minori è dedicato l'art. 7 c.p.c. che disciplina la competenza del Giudice di pace. Per esse è previsto uno speciale procedimento (artt. 316 e segg. c.p.c.) e, nei casi in cui il valore della controversia non superi € 516,46 (art. 82 c.p.c.) le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un avvocato.
- Proprio in quanto esistono differenze notevoli tra i diversi ordinamenti, le istituzioni dell'Unione, con il regolamento n. 861/2007, hanno introdotto norme processuali uniformi,
- Come il regolamento sull'ingiunzione di pagamento europea, quello in esame appartiene ad una fase più evoluta rispetto al regolamento n. 44/2001.
- Infatti, il regolamento n. 861/2007 equipara le decisioni straniere a quelle del foro e sopprime l'*exequatur*. Esso prevede la soppressione di procedure intermedie per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze rese a seguito del procedimento europeo unificato.
- Il regolamento si applica solo alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale il cui valore, esclusi interessi, diritti e spese non superi 2.000,00 euro al momento della domanda.
- Con una norma analoga a quella del regolamento n. 1896/2006, viene definita transfrontaliera ogni controversia nella quale, al momento della domanda, almeno una delle parti ha il proprio domicilio o la residenza abituale in un Paese dell'Unione diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito (art. 3, par. 1).

L'ambito di applicazione e la procedura.

- Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica alle liti in materia civile e commerciale, sono escluse quelle in materia fiscale, doganale e amministrativa.
- Le altre materie escluse corrispondono a quelle che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 e del regolamento n. 805/2004.
- L'attore può avviare il procedimento utilizzando i formulari standard nella lingua dell'organo giurisdizionale al quale si rivolge, anche senza la rappresentanza di un avvocato. La domanda deve essere avviata per posta o con altri mezzi. L'Italia ha comunicato che è ammesso solo il servizio postale, mentre altri Stati hanno comunicato che è possibile servirsi anche della posta elettronica.
- Al fine di limitare i tempi processuali, la procedura si svolge in forma scritta. Il Giudice, tuttavia, può fissare una udienza se lo ritiene necessario o se viene richiesto dalla parte.
- L'atto introduttivo viene presentato dall'attore all'organo giudiziario competente mediante il modulo standard A, di cui all'Allegato I, che va debitamente compilato, datato e firmato, indicando la natura della controversia, l'importo e gli altri dati richiesti.
- L'autorità giudiziaria procede ad una sommaria verifica delle condizioni di applicazione del regolamento .
- La competenza giurisdizionale non è disciplinata dal regolamento ma viene stabilita ai sensi del regolamento Bruxelles I.
- Per l'Italia è competente il Giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il Tribunale ordinario civile o la Corte di appello in funzione di giudice in unico grado.
- Dopo avere ricevuto il modulo della domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila, a sua volta, un modulo di replica standard (il modulo C che figura nell'Allegato III). Questo modulo, unitamente ad una copia del modulo della domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, viene notificato al convenuto entro quattordici giorni tramite il servizio postale, con ricevuta di ritorno datata.
- Il convenuto è tenuto a replicare entro trenta giorni dalla notifica dei predetti moduli, mediante la compilazione di un modulo standard, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti.
- Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o, in caso di domanda riconvenzionale, da quella ulteriore dell'attore, il giudice può emettere una sentenza oppure : *a)* richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; *b)* assume le prove; *c)* ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza.

Impugnazione e riesame.

- L' art. 17 disciplina le impugnazioni della sentenza, mediante un rinvio al diritto nazionale del giudice adito : a tal fine, gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione, specificandone i termini.
- L' impugnazione è, dunque, consentita solo davanti agli organi dello Stato membro che ha pronunciato la decisione.
- La decisione non può in alcun caso essere oggetto di riesame del merito. Il convenuto, tuttavia, può richiedere il riesame davanti al Giudice dello Stato membro di origine che ha emesso la sentenza nei seguenti casi (art. 18) : - la notifica non è stata fatta in tempo utile o manca la prova della ricezione del modulo introduttivo; - è stato impossibile per il convenuto di contestare la domanda per causa di forza maggiore; - la sentenza è stata emessa per errore o si tratta di sentenza nulla.
- Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base dei motivi sopra esposti, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.
- Il convenuto, nel caso in cui abbia avanzato una domanda per il riesame, può chiedere che la decisione venga sospesa con le stesse modalità per il caso di sospensione dell'ingiunzione di pagamento europea.
- Come si è già detto, è stata abolita la procedura di exequatur. Quindi, la decisione è immediatamente riconosciuta ed esecutiva, indipendentemente dalla possibilità di impugnazione.
- Il regolamento stabilisce, infatti, che la sentenza, munita dell'apposito certificato, sia eseguita negli altri Paesi membri, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività.
- La sentenza viene, poi, eseguita secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro di esecuzione.
- Su richiesta del convenuto, l'esecuzione può essere rifiutata dall'organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione solo quando : la sentenza sia incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto; la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o in tale Stato soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento; l'incompatibilità delle decisioni non sia stata invocata dalla persona contro la quale viene richiesta l'esecuzione o questa non abbia potuto invocarla nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (art. 22).